

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 11-03-2024**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDIVIDUAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2024**

In continuazione di seduta, alla presenza dei consiglieri:

| Cognome e Nome       | Pres./Ass. | Cognome e Nome   | Pres./Ass. |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| ROMITI GABRIELE      | Presente   | GUIDOTTI ANTONIO | Presente   |
| MAZZANTI MARCO       | Presente   | GORI IRENE       | Presente   |
| GIACOMELLI GABRIELE  | Presente   | CANIGIANI ENNIO  | Presente   |
| LEPORATTI VITTORIO   | Presente   | SANTINI PATRIZIO | Presente   |
| COPPOLA TOMMASO      | Presente   | NIGI STEFANO     | Presente   |
| LEKA BRUNO           | Presente   | NOCI GIANCARLO   | Presente   |
| MALENTACCHI GIOVANNI | Presente   |                  |            |
| FABBRI ELENA         | Presente   |                  |            |
| MARINI VALENTINA     | Presente   |                  |            |
| SANTORO LAURA        | Presente   |                  |            |
| MICHELOZZI MARINO    | Presente   |                  |            |

**Punto 5 all'ordine del giorno**

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, considerato che la proposta è passata al vaglio dell'apposita commissione regolamentare in data 4.3.2024 invita il relatore, l'assessore Scarnato, ad illustrarne il contenuto.

Esce il consigliere Leka

**TERMINATA** la relazione il Presidente apre la discussione.

Intervengono i consiglieri Gori, Guidotti.

Nessun altro intervenendo il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale e chiede l'espressione delle dichiarazioni di voto:

Riformisti per Romiti, Michelozzi: Favorevole.

Partito democratico, Giacomelli: Favorevole.

Lega Salvini Premier, Nigi: Favorevole.

Rientra il consigliere Leka

Nessuno altro esplicitando dichiarazioni di voto, il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

**VISTO** l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Voti favorevoli: unanimi

**PRESO ATTO** quindi dell'esito della votazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICONOSCIUTA** la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

**VISTI** i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

### **DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art.2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale

*MARCO MAZZANTI*

Il Segretario Comunale

*LUIGI GUERRERA*

## L'ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

### VISTI:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), con cui dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dalle componenti IMU, TARI e TASI, aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;
- l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 dispone che: *"Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (...)"*;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2014, da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 27/12/2022, stabilisce all'art. 55 (Riscossione) che *"2. Il Comune stabilisce annualmente, con separato atto consiliare, numero, scadenze di pagamento e criteri di determinazione del tributo, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Le rate che scadono anteriormente al 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione dell'utente alla data di emissione del documento della riscossione"*;

**CONSIDERATO CHE** con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2023 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026, e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 27/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2024/2026;

**PRESO ATTO CHE** nell'ambito territoriale del Comune di Quarrata, è operativa l'Autorità di ambito ATO Toscana Centro, in qualità di ente territorialmente competente in materia di regolazione dei rifiuti urbani;

**CONSIDERATO CHE** il Gestore unico di Ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che svolge, per conto del Comune di Quarrata, il servizio aggiuntivo CARC (accertamento, riscossione e contenzioso), è la società Alia Servizi Ambientali Spa, come da Contratto di servizio stipulato con ATO Toscana Centro in data 31/08/2017;

**DATO ATTO CHE** nel Bilancio di previsione 2024/2026 del Comune di Quarrata è prevista l'entrata tributaria a titolo di TARI per l'anno 2024, quantificata sul totale dei costi risultanti dal Piano economico finanziario 2022-2025, annualità 2024, come approvato da ATO Toscana Centro in data 23/05/2022 e da Deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale n. 35 del 31/05/2022;

### RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, Pag 9 di 14 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I*

*entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";*

**CONSIDERATO CHE** l'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone che *"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti già adottati per l'anno precedente";*

**VISTO CHE** con Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*

*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'art. 1, comma 775, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023", è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2023-2025, al 30 aprile 2023, in precedenza fissato al 31 marzo 2023 in forza di decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022;*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del T.U.E.L.;

**DATO ATTO CHE** l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, stabilisce al 30 aprile di ogni anno il termine di approvazione dei piani finanziari, tariffe e regolamenti TARI;

**TENUTO CONTO CHE** a partire dal 2 novembre 2023 alcuni territori della Toscana, fra cui Quarrata, sono stati duramente colpiti da eventi meteorologici e calamitosi di eccezionale intensità che hanno causato ingenti danni ad abitazioni, attività economiche ed infrastrutture e che il 3 novembre è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale;

**CONSIDERATO CHE,** per i territori colpiti dagli eventi atmosferici di cui sopra, l'unico intervento legislativo di sospensione dei tributi ha riguardato esclusivamente gli adempimenti e il versamento

di tributi e contributi in scadenza nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 che sono stati differiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 18 dicembre 2023;

**TENUTO CONTO CHE**, almeno con riferimento ai tributi locali nella disponibilità regolamentare dell'ente, si è manifestata la volontà politica unanime dei gruppi consiliari del Comune di Quarrata di posticipare la rata dell'acconto TARI per l'annualità 2024 di prossima emissione, rispetto alle scadenze fissate nell'anno 2023, al fine di non gravare la cittadinanza di ulteriori spese nei primi mesi dell'anno ritardando, per quanto possibile, l'impatto tariffario della TARI su famiglie e imprese;

**RITENUTA** l'opportunità di posticipare di un mese entrambe le rate dell'acconto TARI previste per l'anno 2023 al 2 maggio e al 31 agosto;

**PRESO ATTO**, per le motivazioni sopra illustrate, di individuare le scadenze per il pagamento del tributo TARI per l'annualità 2024 del Comune di Quarrata nelle seguenti date: al 31 maggio 2024 e al 30 settembre 2024, quali scadenze ordinarie per il pagamento dell'acconto determinato in base alle tariffe stabilite per il 2023, consentendo comunque al contribuente di pagare in unica soluzione il totale dei due acconti entro la prima rata; al 20 dicembre 2024 quale scadenza per il saldo TARI 2024, determinato come conguaglio di tutto l'anno tenendo conto che sarà calcolato in base alle tariffe che saranno approvate, nel termine di legge, sulla base del PEF 2022-2025, anno 2024, aggiornato in base a quanto disposto dal metodo ARERA (MTR-2);

**RITENUTO** di prevedere una scadenza straordinaria al 20 febbraio 2025 per consentire al Gestore del servizio di concludere l'emissione degli avvisi di pagamento di utenti che presenteranno pratiche di variazione incidenti sulla determinazione del tributo (cessazioni, subentri, modifiche) successivamente all'elaborazione del saldo, evitando di concentrare nell'acconto 2025 il saldo di competenza dell'anno 2024;

#### **VISTI:**

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare l'articolo 42 con cui sono disciplinate le competenze del consiglio comunale;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**CONSIDERATO CHE** sulla presente proposta di deliberazione saranno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., ed è stata acquisita in data 15/02/2024 la presa d'atto del Collegio dei revisori, non ricorrendo i motivi di cui all'art. 239 del T.U.E.L. per il rilascio del parere contabile;

#### **PROPONE**

1. di richiamare le premesse che fanno parte integrante del provvedimento;
2. di fissare le scadenze dell'acconto TARI per l'annualità 2024 nelle seguenti date: 31 maggio 2024 e 30 settembre 2024;
3. di dare atto che le due rate dell'acconto saranno calcolate in base alle tariffe stabilite per l'anno 2023, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che sarà comunque prevista la possibilità di pagamento in unica soluzione dei due acconti entro il 31 maggio 2024;
4. di fissare la scadenza del saldo TARI 2024 al 20 dicembre 2024, dando atto che sarà calcolato, come conguaglio di tutto l'anno, sulla base delle tariffe che saranno approvate sulla base del PEF 2022-2025, anno 2024, aggiornato in base a quanto disposto dal metodo A

RERA MTR-2;

5. di prevedere una scadenza straordinaria al 20 febbraio 2025 per consentire al Gestore del servizio di concludere l'emissione degli avvisi di pagamento di utenti che presenteranno pratiche di variazione incidenti sulla determinazione del tributo (cessazioni, subentri, modifiche) successivamente all'elaborazione del saldo, evitando di concentrare nell'acconto 2025 il saldo di competenza dell'anno 2024;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
7. di trasmettere la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, Gestore di ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, per procedere con gli opportuni adempimenti in ordine alla elaborazione e successiva postalizzazione degli avvisi di pagamento di acconto della TARI 2024;
8. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione del sito internet istituzionale "Entrate", sottosezione TARI, al fine di darne la più ampia conoscenza alla cittadinanza.